



Arcidiocesi di  
Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo

***VADEMECUM***  
**PER LE PRATICHE MATRIMONIALI**



In copertina:

Perugino, *Sposalizio della Vergine* (1501-1504), Musée des Beaux-Arts, Caen.

## PREMESSA

«I cattolici che intendono contrarre Matrimonio in Italia sono tenuti a celebrarlo unicamente secondo la forma canonica, con l'obbligo di avvalersi del riconoscimento agli effetti civili assicurato dal Concordato».<sup>1</sup>

Prima della celebrazione del Matrimonio deve essere svolta l'Istruttoria matrimoniale.

## L'ISTRUTTORIA MATRIMONIALE IN GENERE

### **Cos'è e a che cosa serve?**

L'Istruttoria matrimoniale consiste in una serie di adempimenti da premettere alla celebrazione del Matrimonio.

Tali adempimenti sono ordinati ad accertare che nulla si opponga alla sua valida, lecita e fruttuosa celebrazione.

In particolare, attraverso l'Istruttoria, vanno verificate nei nubendi la libertà di stato, l'assenza di impedimenti e l'integrità del consenso.<sup>2</sup>

### **A chi è affidata?**

Gli adempimenti dell'Istruttoria «sono affidati di norma, a libera scelta dei nubendi, al Parroco della Parrocchia dove l'uno o l'altro dei medesimi ha il domicilio canonico o il quasi domicilio o la dimora protratta per un mese».<sup>3</sup>

Il Vicario parrocchiale può svolgere l'Istruttoria soltanto se questa autorizzazione è esplicitamente riportata nel suo decreto di nomina.

### **Quali sono gli adempimenti specifici?<sup>4</sup>**

Gli adempimenti specifici dell'Istruttoria comprendono:

- la verifica dei documenti;
- l'esame dei nubendi circa la libertà del consenso e la non

---

<sup>1</sup> CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Il Matrimonio canonico. Decreto generale*, 1990, 1.

<sup>2</sup> Cf. *ibidem*, 4.

<sup>3</sup> *Ibidem*.

<sup>4</sup> Cf. *ibidem*, 5.

esclusione della natura, dei fini e delle proprietà essenziali del Matrimonio;

- la cura delle pubblicazioni;
- la domanda all'Ordinario del luogo di Dispensa da eventuali impedimenti o di Licenza alla celebrazione nei casi in cui sia prevista.

## Quali sono i documenti da raccogliere e verificare?

### • Documenti Civili:

- *Certificato Contestuale* o *Cumulativo*: documento che attesta la cittadinanza, la residenza e lo stato civile del soggetto. Può essere rilasciato online dal portale ANPR<sup>5</sup> o in forma cartacea dal proprio Comune di residenza;
- *Certificato di eseguite pubblicazioni civili*;

### • Documenti Canonici:<sup>6</sup>

- *Certificato di Battesimo* per uso Matrimonio (mod. II);
- *Certificato di Cresima* per uso Matrimonio (mod. III);
- *Certificato di stato libero*, quando è richiesto (mod. V);
- *Certificato di morte* (mod. IV) per le persone vedove;
- *Pubblicazioni canoniche* (mod. VII, VIII e IX).

Da farsi:<sup>7</sup>

- 1) nella Parrocchia che cura la pratica;
- 2) nelle Parrocchie di attuale domicilio canonico<sup>8</sup> o quasi-domicilio<sup>9</sup> o dimora protratta per un mese di ciascuno dei nubendi;

---

<sup>5</sup> Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente.

<sup>6</sup> Cf. *Il Matrimonio Canonico. Decreto generale*, 6.

<sup>7</sup> Cf. *ibidem*, 13.

<sup>8</sup> Can. 102 §1: «Il domicilio si acquista con la dimora nel territorio di qualche parrocchia (...) tale che o sia congiunta con l'intenzione di rimanervi in perpetuo se nulla lo allontani da quel luogo, o sia protratta per cinque anni completi».

<sup>9</sup> Can. 102 §2: «Il quasi-domicilio si acquista con la dimora nel territorio di qualche parrocchia (...) tale che o sia congiunta con l'intenzione di rimanervi almeno per tre mesi se nulla lo allontani da quel luogo, o sia protratta effettivamente per tre mesi».

3) qualora l'attuale dimora non duri da almeno un anno, anche nella Parrocchia dell'ultimo precedente domicilio protrattosi almeno per un anno.

N.B.: essendo pubblicazioni ecclesiastiche, vanno eseguite anche nel caso in cui i nubendi siano già sposati civilmente;

- Per coloro a cui è stato fatto divieto di passare a nuove nozze canoniche:
  - Decreto di Revoca del divieto;
- Per coloro che hanno ricevuto sentenza di divorzio da un Matrimonio solo civile:
  - Sentenza di divorzio o estratto dell'atto di Matrimonio (se l'unione è stata sciolta con accordo concluso dinanzi all'Ufficiale di stato civile);
- Altri documenti secondo la necessità dei singoli casi.

### **In caso di spedizione postale di documenti necessari ad una pratica:**

- è fortemente consigliata la modalità “Raccomandata”;
- è sempre opportuno far spedire la documentazione presso la Parrocchia in cui si sta svolgendo l'Istruttoria o in cui sarà celebrato il Matrimonio;
- se è momentaneamente impossibile reperire gli originali e c'è l'urgenza di visionare i documenti, ci si faccia inviare la scannerizzazione degli stessi, con l'impegno di allegare alla pratica gli originali il prima possibile;
- in ambo i casi – spedizione cartacea o digitale – qualora motivi particolari suggeriscano di spedire la documentazione presso la Curia, è sempre necessario avvertire previamente la medesima;
- le pratiche dall'estero vanno spedite direttamente in Curia.



## L'ITER DELL'ISTRUTTORIA MATRIMONIALE

### 1) *Procedura ordinaria*

Concluso il corso per i fidanzati e dopo aver verificato i documenti raccolti, può avvenire l'esame dei nubendi, detto "Processetto".

Con la POSIZIONE MATRIMONIALE (mod. I) il sacerdote interroga separatamente i nubendi invitandoli a rispondere alle domande sotto il vincolo del giuramento e assicurandoli che esse sono tutelate dal segreto d'ufficio.

Le risposte non si riducano al semplice «sì» e «no» ma esprimano più significativamente l'intenzione dei nubendi.

Domanda n. 2: Se ci sono figli, specificare se avuti con il futuro coniuge o da precedenti relazioni; in questo caso, è buona prassi verbalizzare che la comparte ne è a conoscenza.

Domanda n. 3: riguarda l'accettazione del Matrimonio come Sacramento.

Domande nn. 4, 5, 6 e 7: vertono sull'intenzione dei nubendi di accettare le proprietà fondamentali del Matrimonio quali l'unità, la fedeltà, l'indissolubilità e la procreazione responsabile.

Domanda n. 10: si risponda ad entrambe le sotto-domande; nascondere qualcosa che potrà turbare la vita coniugale (es. AIDS, malattie ereditarie) può costituire causa di nullità.

Per quanto concerne il contenuto di pag. 4, occorre verificare se esistono *impedimenti*:

- di consanguineità (can. 1091);
- di minore età (can. 1083);
- di disparità di culto (can. 1086);
- di ordine sacro (can. 1087);
- di rapimento (can 1089);

o *divieti*:

- di Matrimonio misto (cann. 1124, 1125);
- per chi ha abbandonato notoriamente la fede o è irretito da censura (can. 1071 §1, nn. 4-5).

Se si ravvisano impedimenti e/o divieti, è sempre necessario ottenere la rispettiva Dispensa e/o Licenza dell'Ordinario del luogo, prima di procedere con l'Istruttoria. A tal fine ci si rivolga all'Incaricato per le pratiche matrimoniali.

Al termine, e solo al termine della Pratica prematrimoniale finora descritta, il Parroco invierà in Municipio i nubendi con la RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DA FARSI ALLA CASA COMUNALE (mod. X). Compiuto il tempo della pubblicazione civile, i nubendi ritireranno in Municipio il Certificato di avvenute pubblicazioni e lo consegneranno in Parrocchia.

Contemporaneamente il Parroco effettuerà le pubblicazioni canoniche nella sua Parrocchia (mod. VII) e, se necessario, invierà richiesta (mod. VIII) anche nelle altre Parrocchie.

Compiuto il tempo delle pubblicazioni, il Parroco compilerà lo STATO DEI DOCUMENTI (mod. XIV) e lo invierà in Curia, allegandovi i documenti canonici e civili finora prodotti, per l'apposizione del Protocollo e la firma di convalida dell'Incaricato per le pratiche matrimoniali.

La POSIZIONE MATRIMONIALE (mod. I) con i relativi documenti saranno archiviati in Curia, mentre lo STATO DEI DOCUMENTI (mod. XIV) con l'originale delle pubblicazioni civili dovranno essere consegnate al Parroco del luogo di celebrazione del Matrimonio.

Se non è il Parroco a portare direttamente la pratica in Curia ma a tal fine sono incaricati gli stessi nubendi o altri collaboratori, è buona prassi che i documenti siano consegnati in busta chiusa poiché contenenti i dati sensibili dei nubendi e le risposte da loro fornite durante il "Processetto".

## 2) *Matrimonio di extradiocesani*

Coloro che hanno svolto la pratica matrimoniale fuori diocesi ma desiderano celebrare le nozze in una chiesa del territorio diocesano, devono esibire all'Ufficio Matrimoni lo STATO DEI DOCUMENTI (mod. XIV) vistato dalla Curia della diocesi di provenienza, al fine di ottenere il visto della nostra Curia per gli adempimenti fissati dal diritto particolare.

Al *nulla osta* ecclesiastico si deve allegare il certificato delle avvenute pubblicazioni civili.

## 3) *Matrimonio canonico dopo il civile*

Coloro che hanno già contratto tra loro il Matrimonio civile, possono successivamente celebrare anche il Matrimonio canonico,<sup>10</sup> dopo aver ottenuto debita Licenza.

A tal fine il Parroco, prima di avviare l'Istruttoria, presenterà all'Ordinario la DOMANDA DI MATRIMONIO CANONICO DOPO IL CIVILE (num. 7) descrivendo le cause che hanno determinato la precedente scelta dell'unione civile e i motivi che ora portano a chiedere il Matrimonio Sacramento. I nubendi devono sottoscrivere tale documento oppure possono allegarvi una loro richiesta.

Va sempre allegato il certificato di Matrimonio civile.

## 4) *Matrimonio di sposati solo civilmente e poi divorziati*

Coloro che sono stati spostati solo civilmente ed hanno ottenuto sentenza di divorzio, possono contrarre Matrimonio concordatario con altra persona,<sup>11</sup> dopo aver ottenuto debita Licenza dell'Ordinario diocesano.

A tal fine il Parroco, prima di avviare l'Istruttoria, presenterà all'Ordinario la DOMANDA DI MATRIMONIO DI DIVORZIATI (num. 8) sottoscritta dai nubendi.

Occorre allegare la sentenza di divorzio.

---

<sup>10</sup> Cf. *Il Matrimonio Canonico. Decreto generale*, 44, 1.

<sup>11</sup> Cf. *ibidem*, 44, 3.

5) *Matrimonio di italiani residenti all'estero* (AIRE<sup>12</sup>)

- Gli italiani residenti all'estero che desiderano celebrare Matrimonio concordatario nel nostro territorio diocesano, svolgeranno regolarmente la pratica prematrimoniale presso la loro Parrocchia estera o Missione Cattolica, allegandovi il certificato di eseguite pubblicazioni civili (rilasciato dal Consolato).

Quindi, ottenuto il *Nulla Osta* e le Lettere Dimissorie della Curia del luogo, invieranno l'intera documentazione alla nostra Curia diocesana per l'apposizione del *Nulla Osta* che autorizza la celebrazione.

- Se invece vogliono sposarsi secondo le leggi del paese estero, dovranno contrarre prima le nozze civili all'estero e solo successivamente quelle religiose in Italia.

In questo caso, i contraenti prepareranno i documenti presso la loro Parrocchia estera o Missione Cattolica, allegandovi il certificato di avvenuto Matrimonio civile.

Ottenuto il *Nulla Osta* e le Lettere Dimissorie della Curia del luogo, invieranno l'intera documentazione alla nostra Curia diocesana.

Quindi, il Parroco del luogo di celebrazione presenterà al nostro Ordinario diocesano la DOMANDA DI MATRIMONIO CANONICO DOPO IL CIVILE (num. 7) che sarà allegata alla pratica prima dell'apposizione del *Nulla Osta* della nostra Curia.

---

<sup>12</sup> Anagrafe Italiani Residenti all'Estero: è l'anagrafe della popolazione italiana residente all'estero e contiene i dati di tutti i cittadini che risiedono all'estero per un periodo superiore ai 12 mesi.

➤ *Adempimenti in tutti i casi*

- Al termine della celebrazione del Matrimonio, il celebrante deve dare lettura dell'Atto di Matrimonio e degli articoli del Codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi.
- Per scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni, gli sposi devono sottoscrivere, insieme ai testimoni e al celebrante, la sezione «*SEPARAZIONE DEI BENI*» nell'ATTO DI MATRIMONIO (mod. XV).
- Se almeno uno dei coniugi è straniero o risiede all'estero, gli sposi possono dichiarare che i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge di uno Stato diverso dall'Italia sottoscrivendo, insieme ai testimoni e al celebrante, la sezione «*SCelta DELLA LEGGE APPLICABILE AI RAPPORTI PATRIMONIALI*» nell'ATTO DI MATRIMONIO (mod. XV).<sup>13</sup>
- Se un figlio non è stato riconosciuto dai genitori, essi possono procedere al suo riconoscimento sottoscrivendo, insieme ai testimoni e al celebrante, l'apposita sezione «*RICONOSCIMENTO DEI FIGLI*» nell'ATTO DI MATRIMONIO (mod. XV).
- Entro cinque giorni, il Parroco del luogo di celebrazione ha il dovere di presentare al Comune la RICHIESTA DI TRASCRIZIONE AGLI EFFETTI CIVILI (mod. XVI) e uno degli originali dell'ATTO DI MATRIMONIO (mod. XV) allegandovi il Certificato di avvenute pubblicazioni civili se queste sono state effettuate in un Comune diverso da quello di celebrazione.  
L'Ufficiale di Stato civile restituirà il talloncino sottostante il mod. XVI quale attestazione dell'avvenuta consegna della richiesta (ma non ancora dell'avvenuta trascrizione nei registri civili): è bene che detto talloncino sia conservato nella pratica almeno fin quando non arriverà la notifica di avvenuta trascrizione.

---

<sup>13</sup> Cf. nota 7 sul mod. XV.

Pervenuta in Parrocchia tale notifica col relativo numero di protocollo, il Parroco procederà ad annotarla sul registro dei matrimoni.<sup>14</sup>

L'inadempienza derivante dalla mancata trascrizione del Matrimonio entro i termini di legge comporta conseguenze civili e penali di cui si assume totale responsabilità il Parroco competente.

- È altresì dovere del Parroco del luogo di celebrazione notificare l'avvenuto Matrimonio ai parroci di Battesimo degli sposi e al Parroco che ha curato l'Istruttoria, utilizzando l'apposita NOTIFICA DI MATRIMONIO (mod. XVII).

---

<sup>14</sup> Cf. *Il Matrimonio canonico. Decreto generale*, 27-29.

## I MODELLI CEI

- MODELLI CON NUMERI ROMANI: sempre in originale;
- MODELLI CON NUMERI ARABI: in carta semplice.

Abilitati a firmare i modelli: Parroco, Amministratore parrocchiale e Vicario parrocchiale.

Le risposte alle domande previste nei vari modelli vanno scritte per esteso (es.: - «*Dopo il compimento dei sedici anni ha dimorato per più di un anno in altra diocesi? Dove?*» - «*No, non ho dimorato fuori diocesi*»).

### Mod. I – POSIZIONE MATRIMONIALE<sup>15</sup>

È l'esame dei nubendi ("Processetto"); contiene le domande da rivolgere ai fidanzati prima delle nozze per verificare la libertà e l'integrità del loro consenso, la loro volontà di sposarsi secondo la natura, i fini e le proprietà essenziali del Matrimonio, l'assenza di impedimenti e di condizioni.

Ha valore per la durata di sei mesi.

In caso di discordanza tra dati anagrafici dell'atto civile di nascita e dell'atto di Battesimo, si riportino entrambi, dando priorità a quelli civili e specificando tra parentesi quanto risulta dall'atto di Battesimo.<sup>16</sup>

Se residenza civile e domicilio canonico non coincidono, si indichi al completo l'indirizzo della prima, annotando di seguito quello canonico.<sup>17</sup>

Domande nn. 1 e 2: se il nubendo, dopo il compimento dei 16 anni, ha dimorato fuori diocesi per più di un anno (tranne se per motivi di studio, es.: Università), occorre verificare la sua libertà di stato tramite la PROVA TESTIMONIALE DELLO STATO LIBERO (mod. V).<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Cf. *ibidem*, 10.

<sup>16</sup> Cf. nota 1 sul modulo in oggetto.

<sup>17</sup> Cf. nota 3 sul modulo in oggetto.

<sup>18</sup> Cf. nota 6 sul modulo in oggetto.

## Mod. II – CERTIFICATO DI BATTESIMO (per uso Matrimonio)

Esso viene rilasciato «per uso Matrimonio» e quindi deve contenere le eventuali annotazioni marginali (altro Matrimonio, dichiarazione di nullità di Matrimonio, divieto di passare a nuove nozze) o l'espressa indicazione «nessuna nota in margine» oppure sbarrando la sezione delle annotazioni.

In virtù della presenza delle note a margine, questo certificato sia trasmesso al Parroco che cura l'Istruttoria in busta chiusa.

Per la validità, il documento non deve superare i sei mesi dall'emissione.<sup>19</sup> La scadenza si giustifica per la presenza di eventuali annotazioni marginali che possono alterare lo stato giuridico della persona.

## Mod. III – CERTIFICATO DI CRESIMA (per uso Matrimonio)

È una dichiarazione che rilascia il Parroco del luogo ove è stata amministrata la Cresima. Può essere apposta come nota marginale nel Certificato di Battesimo (mod. II) qualora risulti trascritta nel relativo registro.

## Mod. IV – CERTIFICATO DI MORTE

Sulla base del registro dei defunti, il Parroco può rilasciare il certificato di morte del coniuge di una persona vedova che intende contrarre nuovo Matrimonio.

È buona prassi ricorrere a questo certificato qualora non sia possibile reperire quello civile.

Mod. V – PROVA TESTIMONIALE DELLO STATO LIBERO<sup>20</sup>

Documento necessario per attestare la libertà di stato del nubendo che, dopo il compimento dei 16 anni, ha dimorato per più di un anno in una diocesi diversa da quella in cui ha il domicilio o il quasi-domicilio o la dimora protratta per più di un

---

<sup>19</sup> Cf. *Il Matrimonio canonico. Decreto generale*, 7.

<sup>20</sup> Cf. *ibidem*, 9.

me. Serve anche nel caso in cui i nubendi siano già uniti civilmente (in quanto è uno stato libero ecclesiastico).

Possibilmente sia prodotto dal Parroco dove attualmente dimora il nubendo o dove ha dimorato per più tempo. Se è difficile reperirlo in tal modo, può provvedere il Parroco che sta curando l'Istruttoria.

I testimoni vanno interrogati separatamente.

Se per motivi gravi non è possibile avere la Prova testimoniale, le risposte date dai nubendi alle domande nn. 1 e 2 nella POSIZIONE MATRIMONIALE (mod. I) valgono come giuramento suppletorio.

Se la Prova testimoniale deve essere integrata in un'Istruttoria che si sta svolgendo fuori diocesi, occorre la vidimazione della Curia.

#### Mod. VI – DICHIARAZIONE DEI GENITORI DI NUBENDI MINORENNI

Nel caso di nubendo minorenni è necessario far compilare ai genitori questa dichiarazione<sup>21</sup> da allegare alla DOMANDA DI MATRIMONIO DI MINORENNI (num. 11).

#### Mod. VII – PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO<sup>22</sup>

Le pubblicazioni canoniche consistono nell'affissione all'albo parrocchiale dell'annuncio di Matrimonio, con i dati anagrafici, la residenza, lo stato civile e la professione dei nubendi.

Vanno compilate solo al termine del "Processetto" e devono rimanere affisse per almeno otto giorni consecutivi, comprensivi di due Domeniche.

Dalla data del loro compimento, hanno validità di sei mesi.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Can. 1071 §1: «Tranne in caso di necessità nessuno assista senza licenza dell'Ordinario del luogo: (...) al Matrimonio di un figlio minorenni, se ne sono ignari o ragionevolmente contrari i genitori».

<sup>22</sup> Cf. *Il Matrimonio canonico. Decreto generale*, 12.

<sup>23</sup> Cf. *ibidem*, 14.

Compiuto il tempo previsto, nello spazio sottostante, si annotino:

- le date delle eseguite pubblicazioni (Es.: «*le pubblicazioni sono state eseguite dal ... al ...*»);
- l'eventuale assenza di impedimenti (Es.: «*nessun impedimento è stato denunciato*»);
- la firma del Parroco, il timbro della Parrocchia e la data corrente.

In alternativa, più opportunamente, si può compilare la DICHIARAZIONE DI AVVENUTE PUBBLICAZIONI (mod. IX) e allegarlo all'Istruttoria.

#### Mod. VIII – RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DA FARSI IN ALTRE PARROCCHIE

Domanda con la quale il Parroco che istruisce la pratica chiede che vengano eseguite le pubblicazioni in un'altra Parrocchia.

Il Parroco che riceve la richiesta, compiuto il tempo previsto, prima di restituire il modulo, annoti nello spazio sottostante:

- le date delle eseguite pubblicazioni (Es.: «*le pubblicazioni sono state eseguite dal ... al ...*»);
- l'eventuale assenza di impedimenti (Es.: «*nessun impedimento è stato denunciato*»);
- la sua firma, il timbro della Parrocchia e la data corrente.

In alternativa, più opportunamente, può inviare in risposta la DICHIARAZIONE DI AVVENUTE PUBBLICAZIONI (mod. IX), assieme al ricevuto mod. VIII.

#### Mod. IX – DICHIARAZIONE DI AVVENUTE PUBBLICAZIONI

Da compilare al termine del periodo delle pubblicazioni canoniche, allegandolo alla pratica da consegnare in Curia (N.B.: in tal caso, non è necessario allegare il mod. VII).

## Mod. VIII - IX uniti

Questo modello unisce i due precedenti in un unico foglio, rendendo più snella la richiesta e la risposta delle pubblicazioni canoniche tra due Parrocchie.

Mod. X – RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DA FARSI ALLA CASA COMUNALE<sup>24</sup>

Domanda da inviare al Comune nel cui territorio insiste la Parrocchia in cui si sta svolgendo la pratica, solo dopo aver terminato il “Processetto”.

Compiuto il tempo della pubblicazione civile, l’Ufficiale di Stato civile, se non gli è stata notificata alcuna opposizione né gli consti l’esistenza di alcun impedimento, rilascerà un attestato col quale dichiara che nulla osta alla celebrazione del Matrimonio nella forma concordataria.

Mod. XI – DICHIARAZIONI PRESCRITTE NEI MATRIMONI MISTI<sup>25</sup>

Richiesto nei matrimoni tra parti di diverse confessioni. Con tale dichiarazione:

- la parte cattolica si dichiara pronta ad allontanare i pericoli di abbandonare la fede e promette di fare quanto è in suo potere affinché i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa Cattolica;
- il Parroco attesta che la parte non-cattolica è stata chiaramente informata circa la promessa e gli impegni assunti dalla parte cattolica;
- la parte non-cattolica può sottoscrivere per presa visione.

Il presente modello non sostituisce, ma integra obbligatoriamente, le domande di Dispensa o Licenza che il Parroco presenta all’Ordinario diocesano:

- DOMANDA DI MATRIMONIO PER CHI HA NOTORIAMENTE ABBANDONATO LA FEDE CATTOLICA (num. 10);

---

<sup>24</sup> Cf. *ibidem*, 15 e 17.

<sup>25</sup> Cf. cann. 1086, 1125 e *Il Matrimonio canonico. Decreto generale*, 48

- DOMANDA DI LICENZA PER MATRIMONIO TRA UNA PARTE CATTOLICA E UNA PARTE BATTEZZATA MA NON CATTOLICA (num. 12);
- DOMANDA DI DISPENSA DA IMPEDIMENTO PER MATRIMONIO TRA UNA PARTE CATTOLICA E UNA PARTE NON BATTEZZATA (num. 13).

Per la celebrazione si faccia riferimento all'Ufficio Liturgico Diocesano.

#### Mod. XII – DICHIARAZIONE PREVIA ALLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO SOLO CANONICO

La presente dichiarazione, sottoscritta dai contraenti davanti al Parroco e da lui controfirmata, va prodotta nel caso in cui il Matrimonio sia solo canonico, senza trascrizione immediata al civile.

Questo modello non sostituisce, ma integra obbligatoriamente, la DOMANDA DI MATRIMONIO SOLO CANONICO (num. 4).

#### Mod. XIII – LICENZA DI ALTRO PARROCO

Come detto, l'Istruttoria matrimoniale deve svolgersi nella Parrocchia di domicilio, quasi-domicilio o dimora protratta per un mese di uno dei due nubendi. Tuttavia, in presenza di una giusta causa pastorale, il Parroco proprio dei nubendi può autorizzare la **Celebrazione delle nozze** e, per implicita conseguenza, lo svolgimento dell'**Istruttoria matrimoniale** in un'altra Parrocchia (le due condizioni sono inseparabili, salvo diversa opportunità o necessità).

N.B.: Tale Licenza non coincide con la Licenza di celebrazione del Matrimonio, la quale si compila in pag. 3 dello STATO DEI DOCUMENTI (mod. XIV).

## Mod. XIV – STATO DEI DOCUMENTI

Modello riassuntivo di tutte le notizie religiose e civili dei nubendi. Riporta anche:

- la data dell'esame dei nubendi;
- la Parrocchia e la data degli eventuali stati liberi;
- la Parrocchia e le date delle pubblicazioni canoniche;
- il Comune e le date delle pubblicazioni civili;
- le eventuali Dispense e/o Licenze concesse dall'Ordinario (annotate dalla Curia);
- l'eventuale Licenza ad altro Parroco;
- l'eventuale delega al sacerdote celebrante;
- il *nulla osta* della Curia in cui si è svolta l'Istruttoria e anche di quella della diocesi nella quale si celebrerà il Matrimonio, qualora sia diversa;
- le Parrocchie alle quali dovrà essere notificato l'avvenuto Matrimonio;
- l'annotazione dell'avvenuto Matrimonio.

Con la «Licenza **ad** altro Parroco», il Parroco che ha curato l'Istruttoria autorizza la celebrazione delle nozze in un'altra Parrocchia; in questo caso, si abbia la cura di indicare il Comune e il nome completo della Parrocchia in cui avverrà la celebrazione.

N.B.: Nel caso in cui la celebrazione avverrà in una chiesa non parrocchiale - che sia stata comunque abilitata alla celebrazione delle nozze da parte dell'Ordinario diocesano - va sempre indicato **il nome completo della Parrocchia** nel cui territorio sussiste tale chiesa, eccetto il caso del Santuario "San Michele Arcangelo" in Monte Sant'Angelo, del Santuario "Santa Maria Maggiore di Siponto" e del Santuario "Santa Maria di Merino" in Vieste che possiedono registri matrimoniali propri. Per il Santuario "Santa Maria delle Grazie" in San Giovanni Rotondo, invece, va indicato il nome della Parrocchia "San Francesco d'Assisi".

## Mod. XV – ATTO DI MATRIMONIO

Insieme al registro dei Matrimoni per l'archivio della Parrocchia in cui si è celebrato il Matrimonio, esso è da compilare in doppio originale al termine della celebrazione delle nozze: uno per il Comune nel cui territorio insiste detta Parrocchia e l'altro da consegnare in Curia arcivescovile.

In caso di discordanza tra dati anagrafici religiosi e civili, si faccia riferimento a quelli riportati sulle pubblicazioni civili che appositamente la Curia consegna in originale al Parroco del luogo di celebrazione del Matrimonio.

Se la celebrazione è officiata da un ministro delegato dal Parroco, sotto la firma del celebrante, il Parroco aggiunga la dicitura “*da me delegato*” apponendovi anche la sua firma.

Se la celebrazione è officiata da un ministro delegato dall'Ordinario specificatamente per una data chiesa, le diciture «*Parroco*» e «*delegato dal Parroco*» vanno sbarrate e sostituite con la dicitura «*delegato dall'Ordinario diocesano*».

A pag. 2, a seconda dei casi, gli sposi possono fare le seguenti dichiarazioni:

- separazione dei beni;
- scelta della legge applicabile ai rapporti patrimoniali;
- riconoscimento dei figli.

È bene informare gli sposi di queste possibilità, se previste, prima della celebrazione.

## Mod. XVI – RICHIESTA DI TRASCRIZIONE AGLI EFFETTI CIVILI

Da consegnare in originale al Comune nel cui territorio si è svolta la celebrazione, entro cinque giorni lavorativi dalla stessa, unitamente all'ATTO DI MATRIMONIO (mod. XV).

Se il Comune di celebrazione non coincide con quello in cui è stata curata l'Istruttoria, il Parroco del luogo di celebrazione deve trasmettere allo Stato civile, in aggiunta, anche l'originale delle pubblicazioni civili.

## Mod. XVII – NOTIFICA DI MATRIMONIO e

## DICHIARAZIONE DI AVVENUTA REGISTRAZIONE

Il Parroco del luogo di celebrazione del Matrimonio ha il dovere di comunicare tempestivamente l'avvenuta celebrazione:

- al Parroco della Parrocchia di Battesimo dei coniugi;
- al Parroco che ha curato l'Istruttoria e che ha, pertanto, concesso Licenza di celebrazione.<sup>26</sup>

I Parroci che ricevono tale notifica sono tenuti a rispondere con la DICHIARAZIONE DI AVVENUTA REGISTRAZIONE ubicata nella parte retrostante.

---

<sup>26</sup> Cf. *Il Matrimonio canonico. Decreto generale*, 23.

Le seguenti domande per ottenere una Dispensa da un impedimento o una Licenza per superare un divieto, vanno presentate all'Ordinario del luogo prima di procedere con l'Istruttoria poiché potrebbero esserci casi e/o circostanze che non ne permettono o consigliano la concessione e, di conseguenza, l'avvio della pratica matrimoniale.

#### Num. 1 – DOMANDA DI DISPENSA

##### DALLE PUBBLICAZIONI CANONICHE

Richiesta che il Parroco rivolge all'Ordinario diocesano per ottenere la Dispensa da una o più pubblicazioni canoniche.

Può essere concessa solo per gravissimi ed urgenti motivi.

#### Num. 2 – DOMANDA DI CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO PRIMA DEL RILASCIO DEL NULLA OSTA CIVILE

Con questa domanda il Parroco chiede all'Ordinario diocesano la Licenza di celebrare un Matrimonio concordatario mentre sono ancora in corso le pubblicazioni civili.<sup>27</sup>

Può essere concessa solo per motivazioni gravissime ed urgenti. È bene che alla domanda si alleggi una dichiarazione dell'Ufficiale di Stato civile che attesti l'inizio e le date delle pubblicazioni civili.

Ottenuta l'autorizzazione, i nubendi sono tenuti a celebrare il Matrimonio nel territorio del Comune dove sono state iniziate le pratiche civili, al fine di evitare difficoltà di trascrizione.

#### Num. 3 – DOMANDA DI CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO SENZA LA RICHIESTA DELLA PUBBLICAZIONE CIVILE

Domanda con la quale il Parroco chiede all'Ordinario la Licenza di celebrare un Matrimonio concordatario senza effettuare le pubblicazioni civili.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Cf. Legge 27 maggio 1929 n. 847, art. 12.

<sup>28</sup> Cf. Legge 27 maggio 1929 n. 847, art. 13.

Può essere concessa solo per gravissimi ed urgenti motivi (es.: impossibilità di reperire in tempo i documenti civili e l'urgenza del Matrimonio per impegni improrogabili, difficoltà connesse con l'età avanzata o lo stato di salute dei nubendi, ecc.).

N.B.: Trattandosi comunque di un Matrimonio concordatario, è necessario dare lettura degli articoli del Codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi e redigere la copia dell'ATTO DI MATRIMONIO (mod. XV) da destinare al Comune.

#### Num. 4 – DOMANDA DI MATRIMONIO SOLO CANONICO

Domanda che il Parroco rivolge all'Ordinario per ottenere Licenza di Matrimonio solo canonico tra nubendi non ancora uniti civilmente.

Un caso che potrebbe presentarsi è quello di due vedovi che non vogliono perdere le rispettive pensioni. Si valuti con molta cautela l'opportunità di procedere con tale richiesta e, in ogni caso, è sempre opportuno che i nubendi dimostrino di avere un reddito molto basso.<sup>29</sup>

Questa Licenza può essere concessa solo per gravissimi motivi e con l'impegno di trascrivere l'unione nei registri civili non appena cessano gli impedimenti (es: attesa documenti dall'estero, attesa sentenze di divorzio, ecc.).

A tale domanda va allegata la DICHIARAZIONE PREVIA ALLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO SOLO CANONICO (mod. XII).

#### Num. 5 – DOMANDA PER OTTENERE IL VISTO DELL'ORDINARIO AI FINI DELLA TRASCRIZIONE DEL MATRIMONIO

Con questo schema si chiede il visto dell'Ordinario per trascrivere nei registri civili un Matrimonio concordatario celebrato senza le pubblicazioni civili.

---

<sup>29</sup> Cf. *Il Matrimonio canonico. Decreto generale*, 40.

Num. 6 – DOMANDA DI MATRIMONIO SOLO CANONICO  
NON TRASCRIVIBILE

Questa traccia di domanda serve per i casi in cui il Matrimonio non può essere riconosciuto o celebrato a norma di legge civile.<sup>30</sup>

Tale Licenza può essere concessa solo per gravi motivi e con le debite cautele.<sup>31</sup>

A questa domanda va allegata la DICHIARAZIONE PREVIA ALLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO SOLO CANONICO (mod. XII).

Num. 7 – DOMANDA DI MATRIMONIO CANONICO  
DOPO IL CIVILE

Domanda che il Parroco rivolge all'Ordinario per chiedere Licenza di Matrimonio canonico tra nubendi già uniti civilmente tra loro.

In essa vengono presentate le motivazioni che hanno portato i nubendi a scegliere in precedenza il Matrimonio civile e quelle che portano a chiedere ora quello religioso.

Tale domanda deve essere controfirmata dai nubendi.

Num. 8 – DOMANDA DI MATRIMONIO DI DIVORZIATI

Schema di domanda obbligatorio nel caso in cui il nubendo è stato in precedenza sposato solo civilmente.

Occorre allegare la sentenza di divorzio.

Num. 9 – DOMANDA DI MATRIMONIO PER CHI È IRRETTO  
DA CENSURA<sup>32</sup>

Nel caso in cui al Parroco che cura l'Istruttoria risulti, in foro esterno, che il nubendo è incorso in una censura (scomunica o interdetto) e non gli è possibile ottenere la riconciliazione.

---

<sup>30</sup> Can. 1071 §1: «Tranne che in caso di necessità, nessuno assista senza la licenza dell'Ordinario del luogo: (...) al Matrimonio che non può essere riconosciuto o celebrato a norma della legge civile».

<sup>31</sup> Cf. *Il Matrimonio canonico. Decreto generale*, 41.

<sup>32</sup> Cf. *ibidem*, 43.

Per procedere alla celebrazione delle nozze è necessario ottenere Licenza dall'Ordinario diocesano avvalendosi di questo schema di domanda.

Num. 10 – DOMANDA DI MATRIMONIO PER CHI HA  
NOTORIAMENTE ABBANDONATO  
LA FEDE CATTOLICA<sup>33</sup>

Richiesta di Licenza di Matrimonio tra una parte cattolica e un'altra battezzata nella Chiesa cattolica ma che ha notoriamente abbandonato la fede. In questa domanda vengono espresse le ragioni dell'abbandono notorio della fede cattolica di una delle due parti e i motivi che portano a chiedere il Matrimonio canonico.

A tale domanda va sempre allegato il modello DICHIARAZIONI PRESCRITTE NEI MATRIMONI MISTI (mod. XI).

Num. 11 – DOMANDA DI MATRIMONIO DI MINORENNI

Per ottenere Licenza di Matrimonio nel caso di nubendo minorenni ma che abbia comunque già compiuto 16 anni.<sup>34</sup>

Non si concede se non per gravi ragioni.<sup>35</sup>

A questa domanda va sempre allegata la DICHIARAZIONE DEI GENITORI DI NUBENDI MINORENNI (mod. VI).

Num. 12 – DOMANDA DI LICENZA PER MATRIMONIO  
TRA UNA PARTE CATTOLICA  
E UNA PARTE BATTEZZATA MA NON CATTOLICA<sup>36</sup>

Richiesta di Licenza per Matrimonio tra cristiani di diverse confessioni.

A tale domanda va sempre allegato il modello DICHIARAZIONI PRESCRITTE NEI MATRIMONI MISTI (mod. XI).

<sup>33</sup> Cf. *ibidem*.

<sup>34</sup> Cf. can. 1071 §1.

<sup>35</sup> Cf. *Il Matrimonio canonico. Decreto generale*, 37.

<sup>36</sup> Cf. can. 1124 e *Il Matrimonio canonico. Decreto generale*, 49.

Num. 13 – DOMANDA DI DISPENSA DA IMPEDIMENTO  
PER MATRIMONIO TRA UNA PARTE CATTOLICA  
E UNA PARTE NON BATTEZZATA<sup>37</sup>

Richiesta di Dispensa dall'impedimento di disparità di culto.

A tale domanda va sempre allegato il modello DICHIARAZIONI  
PRESCRITTE NEI MATRIMONI MISTI (mod. XI).

Num. 14 – DOMANDA DI DISPENSA DALL'IMPEDIMENTO  
DI CONSANGUINEITÀ

Domanda per chiedere Dispensa all'Ordinario diocesano  
dall'impedimento di consanguineità.<sup>38</sup>

Non è mai ammessa Dispensa nel caso di impedimento di  
consanguineità in linea retta.

In linea collaterale è ammessa Dispensa solo oltre il secondo  
grado.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Cf. can. 1086.

<sup>38</sup> Can. 1091: «§1 Nella linea retta della consanguineità è nullo il Matrimonio tra tutti gli ascendenti e i discendenti, sia legittimi che naturali. §2 Nella linea collaterale il Matrimonio è nullo fino al quarto grado incluso».

<sup>39</sup> Can. 1078 §3: «Mai si dà dispensa dall'impedimento di consanguineità nella linea diretta o nel secondo grado della linea collaterale».

# INDICE

PREMESSA .....	1
L'ISTRUTTORIA MATRIMONIALE IN GENERE .....	1
L'ITER DELL'ISTRUTTORIA MATRIMONIALE.....	7
1) <i>Procedura ordinaria</i> .....	7
2) <i>Matrimonio di extradiocesani</i> .....	9
3) <i>Matrimonio canonico dopo il civile</i> .....	9
4) <i>Matrimonio di sposati solo civilmente e poi divorziati</i> .....	9
5) <i>Matrimonio di italiani residenti all'estero (AIRE)</i> .....	10
➤ <i>Adempimenti in tutti i casi</i> .....	11
I MODELLI CEI.....	13
Mod. I – Posizione Matrimoniale.....	13
Mod. II – Certificato di Battesimo (per uso Matrimonio) .....	14
Mod. III – Certificato di Cresima (per uso Matrimonio) .....	14
Mod. IV – Certificato di Morte.....	14
Mod. V – Prova testimoniale dello stato libero .....	14
Mod. VI – Dichiarazione dei genitori di nubendi minorenni..	15
Mod. VII – Pubblicazioni di Matrimonio.....	15
Mod. VIII – Richiesta di pubblicazione da farsi in altre parrocchie .....	16
Mod. IX – Dichiarazione di avvenute pubblicazioni.....	16
Mod. VIII - IX uniti.....	17
Mod. X – Richiesta di pubblicazione da farsi alla casa comunale.....	17
Mod. XI – Dichiarazioni prescritte nei matrimoni misti.....	17
Mod. XII – Dichiarazione previa alla celebrazione del Matrimonio solo canonico .....	18
Mod. XIII – Licenza di altro Parroco .....	18
Mod. XIV – Stato dei documenti .....	19

Mod. XV – Atto di Matrimonio .....	20
Mod. XVI – Richiesta di trascrizione agli effetti civili .....	20
Mod. XVII – Notifica di Matrimonio e Dichiarazione di avvenuta registrazione.....	21
Num. 1 – Domanda di dispensa dalle pubblicazioni canoniche .....	22
Num. 2 – Domanda di celebrazione del Matrimonio prima del rilascio del nulla osta civile .....	22
Num. 3 – Domanda di celebrazione del Matrimonio senza la richiesta della pubblicazione civile .....	22
Num. 4 – Domanda di Matrimonio solo canonico.....	23
Num. 5 – Domanda per ottenere il visto dell’Ordinario ai fini della trascrizione del Matrimonio .....	23
Num. 6 – Domanda di Matrimonio solo canonico non trascrivibile.....	24
Num. 7 – Domanda di Matrimonio canonico dopo il civile ...	24
Num. 8 – Domanda di Matrimonio di divorziati .....	24
Num. 9 – Domanda di Matrimonio per chi è irretito da censura .....	24
Num. 10 – Domanda di Matrimonio per chi ha notoriamente abbandonato la fede cattolica .....	25
Num. 11 – Domanda di Matrimonio di minorenni .....	25
Num. 12 – Domanda di licenza per Matrimonio tra una parte cattolica e una parte battezzata ma non cattolica ..	25
Num. 13 – Domanda di dispensa da impedimento per Matrimonio tra una parte cattolica e una parte non battezzata .....	26
Num. 14 – Domanda di dispensa dall’impedimento di consanguineità .....	26
INDICE .....	27



A cura della  
Cancelleria Arcivescovile – Sezione Pratiche matrimoniali

Ad uso interno  
**Febbraio 2024**





SERVIRE PAUPERIBUS ET ECCLESIAE